

Al responsabile del
procedimento del referendum
del Comune di Mortegliano
SEDE

Alla Commissione elettorale
comunale
del Comune di Mortegliano
SEDE

OGGETTO: richiesta di inammissibilità del referendum indetto con delibera C.C. n. 2 del 17-2-2015.

Visto lo STATUTO COMUNALE del Comune di Mortegliano e il relativo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM nel Comune di Mortegliano, che attribuisce alla Commissione Elettorale Comunale diverse competenze in materia, compresa in particolare quella di dichiarare la legittimità del referendum “prima di darne attuazione”;

si sottopone a codesta Commissione Elettorale Comunale, chiedendo vengano valutate, le seguenti osservazioni e nel caso esse, che riteniamo rendano illegittima la convocazione della consultazione referendaria in oggetto.

Si richiama il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM, il quale stabilisce quanto segue:

a) all'ART. 10, Titolarità e ambito di esercizio, comma 6, “ I quesiti referendari debbono soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. **Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la Commissione Elettorale Comunale entro trenta giorni dalla loro presentazione e viene comunicato al Comitato promotore.**” (nel caso il Consiglio Comunale di Mortegliano).

b) all'ART. 21, Ubicazione delle sezioni, aggiunge: “Il Comune, ai soli fini delle consultazioni referendarie disciplinate dal presente regolamento è diviso in sezioni referendarie il cui ambito e la cui sede è individuata dalla Commissione Elettorale Comunale, **tale individuazione viene effettuata contestualmente alla dichiarazione di ammissibilità**”.

Le considerazioni di cui sopra, sono avallate dall'ART.34, dello stesso regolamento comunale che recita: “Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di referendum nazionali.”

Visti gli articoli sopra menzionati, stante ai combinati disposti, la Commissione Elettorale Comunale deve esprimersi sulla ammissibilità del referendum consultivo comunale e per farlo deve entrare nel merito del quesito, non solo esaminare le mere formalità procedurali, in quanto le questioni di merito del referendum sono indispensabili e propedeutiche alla formulazione di giudizio che conduce alla dichiarazione di ammissibilità del referendum stesso.

Si ritiene che questa funzione in capo alla Commissione Elettorale Comunale, anche non fosse esplicitamente prevista dallo Statuto Comunale e da regolamenti, debba essere parte integrante della procedura di indizione della consultazione referendaria comunale, non essendovi, o non essendo previsti, a questo livello istituzionale, organi giurisdizionali terzi incaricati di esprimere un parere tecnico-giuridico di ammissibilità.

Con il quale ne conseguirebbe che, a livello comunale, la convocazione del referendum dipenderebbe esclusivamente dalla procedura tecnico-amministrativa di convocazione (per es. numero delle sottoscrizioni e validità delle stesse) e non anche dalla legittimità del quesito (per es. adeguato alle competenze del Comune), con conseguente invalidità della consultazione, illegittimità della spesa sostenuta, ecc.

Con questo spirito formuliamo le seguenti osservazioni:

1) La Soprintendenza - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota prot. 1109 35 0701 del 26 gen.2015, ha affidato la custodia dell'ex pista di volo, di proprietà del comune, al Sindaco fino alla conclusione della procedura avviata al fine di vincolare la pista stessa quale bene storico-culturale. Quindi la destinazione della pista non è al momento del voto referendario nella piena disponibilità del Comune, almeno fino alla conclusione dell'iter di approvazione del vincolo. Ne consegue che il Consiglio Comunale non può legittimamente chiamare i cittadini ad esprimersi consapevolmente sulla realizzazione di un autodromo così come su altri progetti di utilizzo, valorizzazione e quant'altro. Gli stessi progetti sull'area si può supporre che potranno essere sottoposti a prescrizioni che potrebbero variarne quantità, qualità ed oneri economici.

2) Il referendum indetto prevede l'utilizzo di due schede di colore diverso a seconda che l'elettore abbia più o meno di 50 anni. Ciò distingue l'espressione di voto su pari oggetto tra i cittadini che appartengono all'una o all'altra categorie anagrafiche. Con ciò si ritiene non sarebbe garantita in maniera piena la segretezza del voto, e si compierebbe inoltre una discriminazione tra cittadini, poiché sembrerebbe voler attribuire valore diverso all'espressione di voto a seconda di chi lo esprime e generare, in ipotesi, tensioni successive al voto nella comunità a seguito dell'esito.

Non si ritiene casuale che il Regolamento comunale preveda all'art. 19, reiterando norma generale, che "Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo

unico e di identico colore, sono fornite dal Comune e contengono il quesito”.

3) Il progetto di autodromo presentato in via informale non sembra avere alcuna esplicita e precisa caratteristica definitoria relativamente alla legislazione in materia, non è accompagnato né da valutazioni dei costi e dei benefici, né da allegati progettuali indispensabili per quanto riguarda la sua compatibilità ambientale.

Ne consegue che la consultazione referendaria non ha ad oggetto uno specifico e concreto “progetto”, bensì un’idea progettuale dai contorni ancora largamente incerti riguardo all’impatto sulla comunità nel suo insieme e sulla quale la stessa dovrebbe decidere, motivo che si vorrebbe fosse all’origine della stessa consultazione referendaria. Così lungi dal costituire il momento definitivo di espressione della comunità sul “progetto”, ogni successiva variazione di quanto illustrato prima del voto, potrebbe invece divenire motivo di richiesta di ulteriori consultazioni da questa o quella parte del corpo elettorale.

4) - Lo STATUTO COMUNALE del COMUNE DI MORTEGLIANO, TITOLO SECONDO, Art.39 – Referendum, comma 1, recita: “ **Possono essere indetti referendum nelle materie di esclusiva competenza comunale**, ad eccezione di: tributi locali e di tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio, nonché in materia di personale.”

Il C.C. Ha deliberato il referendum dopo aver ricevuto il Parere della Regione FVG – N. 017/13, D.D. 02.04.2013 -, che tra l’altro recita: “Si può quindi ipotizzare di inserire l’impianto proposto nel piano urbanistico comunale, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della LR 18/2011.”

L’appena citato *comma 6* recita: “*Ai fini di una corretta programmazione della finanza pubblica in particolare per quanto attiene l’incentivazione delle possibili entrate, nelle more dell’entrata in vigore del piano di governo del territorio di cui alla [legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22](#) (Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), le iniziative di pubblico interesse e la realizzazione di impianti a valenza regionale, nazionale e internazionale possono essere inserite negli strumenti di pianificazione comunale, a domanda motivata dei Comuni, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato A delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico regionale generale (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 826, del 15 settembre 1978, e successive modifiche.*)

Quindi il referendum in parola non è indetto “**nelle materie di esclusiva competenza comunale**”(art. 39 2° comma dello Statuto comunale), bensì quantomeno, *come la Regione FV G nel parere richiamato sopra riconosce l’impianto autodromo proposto avrà “valenza regionale, nazionale , ...” .*

Si invita la Commissione Elettorale Comunale a tener conto delle osservazioni formulate anche ai fini della correttezza e legittimità della spesa di gestione della

consultazione che è giustificabile se il quesito ha caratteristiche di voto referendario e non di generico sondaggio a sostegno o meno di una parte del Consiglio Comunale che ha votato la richiesta referendaria.